

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 908 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

La misura ha lo scopo di agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli, al fine di aumentare l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate.

In particolare, la norma ha previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione:

- in misura non superiore al 10% per le cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario;
- in misura non superiore al 7,7% e all'8%, rispettivamente, per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, e limitatamente all'anno 2016.

Le suddette disposizioni sono state attuate, con decorrenza dall'1.1.2016, dal DM 26.1.2016, pubblicato sulla G.U. 17.2.2016 n. 39.

In relazione alla nuova disciplina di cui al suddetto DM 26.1.2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la circ. 6.5.2016 n. 19.

Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Si ricorda che l'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, laddove effettuate da produttori agricoli. Tale regime consente di detrarre l'imposta relativa alle suddette cessioni in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, così come previste dai DD.MM. 12.5.92, 30.12.97 e 23.12.2005, cui si aggiunge, ora, il DM 26.1.2016.

L'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti (fatta eccezione per i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e per le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72). L'ammontare della detrazione, invece, è calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite.

In base a tale meccanismo, quanto più sono elevate le percentuali di compensazione, e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.

La misura di cui all'art. 1 co. 908 della L. 208/2015 è volta, pertanto, a ridurre, e in alcuni casi ad annullare, l'imposta dovuta dai produttori agricoli con riferimento a talune operazioni.

2 PRODOTTI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

L'art. 1 co. 1 del DM 26.1.2016 stabilisce che, a partire dall'1.1.2016, la percentuale di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 è innalzata dall'8,8% al 10% per le cessioni dei seguenti prodotti, indicati al n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:

- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (lett. a);
- gli altri prodotti di cui al citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (lett. b).

Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 6.5.2016 n. 19, la percentuale di compensazione del 10% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati. Infatti, il n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, nel riferirsi al "latte fresco" e alla "crema di latte" "non concentrati né zuccherati", si richiama esplicitamente alla voce doganale 04.01 della tariffa doganale comunitaria in vigore al 31.12.87, la quale include nella specifica elencazione anche detti prodotti. Pertanto, chiarisce l'Agenzia, l'indicazione "altri prodotti" di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) del DM 26.1.2016 deve intendersi inclusiva di tutti i prodotti di cui all'elencazione della voce doganale 04.01.

Tale interpretazione risulta conforme sia con quanto previsto dal DM 23.12.2005, relativamente all'applicazione della precedente percentuale di compensazione pari all'8,8%, sia con quanto affermato nella relazione accompagnatoria al DM 26.1.2016.

3 CESSIONI DI BOVINI E SUINI

Per effetto dell'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016, le percentuali di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 sono innalzate, limitatamente all'anno 2016:

- dal 7% al 7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
- dal 7,3% al 7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità di innalzare tali percentuali di compensazione, rispettivamente, fino alla soglia massima del 7,7% e dell'8%. Tuttavia, al fine di rispettare i limiti di spesa stabiliti dalla medesima legge, l'aumento è stato disposto, in entrambi i casi, nella misura di 0,65 punti percentuali (anziché di 0,7 punti percentuali).

4 DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26.1.2016, l'innalzamento delle percentuali di compensazione ai fini IVA ha efficacia a partire dall'1.1.2016.

Tuttavia, come già indicato, l'aumento delle percentuali di compensazione è disposto:

- in via permanente, per le cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario (art. 1 co. 1 del DM 26.1.2016);
- limitatamente all'anno 2016, per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016).

5 MOMENTO IMPOSITIVO

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19 ha sottolineato come, al fine di individuare le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di cui all'art. 1 del DM 26.1.2016, occorre prestare attenzione alle regole di determinazione del momento impositivo valide con riferimento ai diversi tipi di operazioni.

5.1 PASSAGGI DI PRODOTTI AGRICOLI DAI SOCI ALLA COOPERATIVA

Per i conferimenti di prodotti agricoli e ittici effettuati, ai fini della rivendita, nei confronti di enti, cooperative o altri organismi associativi da parte dei produttori agricoli associati, operanti nel regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR 633/72, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con quello del pagamento del corrispettivo al produttore agricolo associato, così come disposto dal co. 7 del medesimo

art. 34 del DPR 633/72 (e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, in materia di anticipazione del momento impositivo per effetto dell'emissione della fattura o del pagamento di acconti). Pertanto, le nuove percentuali di compensazione ai fini IVA trovano applicazione anche se la consegna dei prodotti agricoli conferiti è avvenuta nell'anno 2015, ma il corrispettivo è stato pagato a partire dall'1.1.2016.

5.2 CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI SENZA PASSAGGI "INTERMEDI"

In caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici, in assenza di passaggi "intermedi" nei confronti di cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo è individuato secondo le regole generali di cui all'art. 6 del DPR 633/72, per cui, al fine di stabilire l'applicabilità delle nuove percentuali di compensazione, dovrà farsi riferimento al momento della consegna o spedizione dei beni, in caso di fatturazione immediata.

5.2.1 Fatturazione differita

In caso di fatturazione differita, invece, le suddette cessioni di beni si intendono effettuate non già al momento della consegna con documento di trasporto, bensì al momento di emissione della fattura.

Pertanto, nel caso in cui la consegna dei beni e del relativo documento di trasporto sia avvenuta nel mese di dicembre 2015, con fattura emessa nel mese di gennaio 2016, trovano applicazione le nuove percentuali di compensazione. La relativa imposta deve confluire nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2016 per i contribuenti mensili, ovvero nella liquidazione relativa al primo trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali.

5.2.2 Contratti di somministrazione e consegne di beni con prezzo da determinarsi

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 6.5.2016 n. 19, ha precisato che, in caso di cessioni periodiche o continuative di beni effettuate nell'ambito di contratti di somministrazione, il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, e non con la consegna del bene.

Anche in caso di cessioni di beni effettuate con prezzo da determinarsi, per le quali la fattura, a norma del DM 15.11.75, può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo, il momento impositivo non coincide con quello di consegna del bene, bensì con il momento del pagamento del corrispettivo.

6 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Le disposizioni di cui all'art. 1 co. 908 della L. 208/2015 si applicano a decorrere dall'1.1.2016. Tuttavia, il relativo decreto attuativo (DM 26.1.2016) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto in data 17.2.2016, per cui nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2016 (scadenza 16.2.2016) le nuove percentuali non hanno trovato applicazione.

Queste ultime trovano, invece, applicazione:

- dalla liquidazione IVA relativa al mese di febbraio 2016 (scadenza 16.3.2016), per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2016 (scadenza 16.5.2016), per i contribuenti trimestrali.

I produttori agricoli che hanno liquidato l'imposta relativa al mese di gennaio 2016 applicando le percentuali di compensazione precedentemente in vigore potranno recuperare la differenza fra l'imposta dovuta e l'imposta versata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2016 (modello IVA 2017).

Con la circ. 19/2016 non è stato chiarito se il produttore agricolo che nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2016 abbia già applicato le nuove percentuali di compensazione (nella misura corretta) possa essere sottoposto a sanzione, atteso che la loro efficacia decorre dall'1.1.2016.